



PROVINCIA DI CUNEO  
**COMUNE DI SALUZZO**  
**VERBALE**  
**di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**COPIA**

**N. 84**

**Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC" - determinazione aliquote IMU e TASI e approvazione modifiche**

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno **venti** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciotto**, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Battisti geom. Paolo, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:20.

Sono stati convocati i Signori:

1) Calderoni Mauro, 2) Battisti geom. Paolo, 3) Rosso avv. Fiammetta, 4) Percoco prof.ssa Donatella, 5) Pertosa Fabio, 6) Ponso Giorgio, 7) Maccagno Giulia, 8) Terrigno geom. Aldo, 9) Cravero rag. Silvana, 10) Arnolfo avv. Gian Luca, 11) Bravo geom. Gianpiero, 12) Farina avv. Andrea, 13) Quaglia Stefano, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Rinaudo rag. Danilo, 16) Contin avv. Daniela, 17) Miretti Dario

Sono assenti i Signori

Maccagno Giulia.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signora Salvai dott.ssa Silvia.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori Comunali Pignatta avv. Roberto, Gullino dott.ssa Attilia, Neberti avv. Francesca, Momberto Andrea.

Sono assenti i Signori

=====

Il Signor Battisti geom. Paolo, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente del Consiglio geom. Battisti cede la parola al Vicesindaco p.i. Demaria per illustrare la deliberazione.

Il Vicesindaco p.i. Demaria comunica che il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale fa riferimento a IMU, TASI e TARI e, per quanto riguarda l'IMU, viene modificato con l'inserimento dell'articolo 11 bis. Evidenzia che il Regolamento IMU, che è più dettagliato, già conteneva l'articolo 11 bis e pertanto si è deciso di intervenire anche sul Regolamento dell'Imposta Unica Comunale, nella parte relativa all'IMU.

L'articolo 11 bis prevede che, per quanto riguarda i canoni concordati, per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,4% bisogna presentare copia del contratto di locazione subito dopo la stipulazione. La stessa cosa vale per usufruire dell'aliquota ridotta per i proprietari di abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che la utilizzano quale abitazione principale; anche in questo caso i proprietari devono presentare una dichiarazione per poter usufruire dell'agevolazione, che è dello 0,80%.

Per quanto riguarda la TASI, lo stanziamento previsto in bilancio, che l'anno scorso era di 705 mila euro, per il 2019 è pari a 720 mila euro ed è destinato al finanziamento dei seguenti servizi: 410 mila euro per l'illuminazione pubblica; 100 mila euro per il verde pubblico e 210 mila euro per attività culturali e servizi generali.

Per quanto riguarda la TARI viene modificato l'art. 28, comma 3, dove viene eliminata la frase in cui si dice che, per usufruire delle riduzioni, non è necessario ripresentare l'Isee fino a quando non cambia il reddito, in quanto oggi la legge prevede che l'Isee deve essere presentato annualmente.

Viene anche modificato l'art. 29 in quanto, a seguito del nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti, è stato istituito il servizio porta a porta su tutto il territorio cittadino e pertanto è necessario regolamentare le modalità di tassazione. Prima le zone di campagna e periferiche erano tassate solo al 60%, mentre i concentrici di Cervignasco e Via dei Romani, pagavano il 100%. Poichè in questo momento il servizio porta a porta dei concentrici di Cervignasco e Via dei Romani viene svolto con minore frequenza rispetto al centro città, si è pensato di proporre la riduzione della tariffa del 30%.

Il Consigliere avv. Farina evidenzia che, per quanto riguarda questo tipo di imposte, so-

prattutto sull'IMU, aveva già auspicato la possibilità di operare qualche riduzione, magari anche non eccessivamente significativa. L'IMU è un'imposta particolarmente "odiosa", perché va a colpire non una capacità di reddito reale, nel senso che la TARI e la TASI riguardano dei servizi, l'IRPEF colpisce le entrate reddituali, mentre le imposte patrimoniali non sono produttive, perché il patrimonio di per sé non è produttivo di ricchezza; se è produttivo di ricchezza, perché, per esempio, l'immobile è locato, è già tassato.

E' innegabile che tutti gli Stati del mondo applicano un'imposta sugli immobili, ma è altrettanto innegabile, proprio perché gli immobili non sono produttivi di reddito, che l'imposta debba essere, a suo avviso, il più possibile leggera, cosa che ad esempio non è, o almeno non su alcune attività. In particolare, per gli immobili commerciali e uffici, spesso con il connubio legato a dei valori catastali abbastanza alti, la tassazione arriva a delle cifre piuttosto significative; quindi si augura che i prossimi bilanci possano vedere un alleggerimento generale della tassazione e in particolare dell'IMU.

La Consigliera avv. Contin chiede se la TARI rimane com'era.

Il Vicesindaco p.i. Demaria risponde che la TARI verrà trattata nella prossima deliberazione.

Condivide la riflessione del Consigliere Farina, ma il problema è che bisogna fare i calcoli con la chiusura del bilancio, ed in questi quattro anni è già stato un miracolo non aver inciso sull'aumento delle tariffe, proprio grazie alla ricerca di fondi esterni e alla riduzione delle spese correnti (come quelle per il personale, l'illuminazione, ecc.).

Da alcune indiscrezioni, pare addirittura che lo Stato intenda permettere di nuovo di aumentare la sommatoria IMU-TASI. Al momento si ritiene soddisfatto dei numeri del bilancio comunale, nonostante i continui tagli dei finanziamenti statali degli ultimi anni.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono altre richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" -**

## DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI E APPROVAZIONE MODIFICHE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19.2.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), predisposto ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n. 147 e ss.mm.ii;

Richiamato l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

Preso atto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamati i commi 6 e 7 dell'articolo 13 del D.L. 16.12.2011 n.201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214 e ss.mm.ii. che prevedono rispettivamente che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono modificare l'aliquota base, pari allo 0,76 per cento, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali e l'aliquota per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

Ritenuto pertanto di dover confermare l'art. 11 del citato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), componente IMU, che disciplina le aliquote d'imposta, prevedendo senza variazioni rispetto al 2017, alcune aliquote differenziate rispetto all'aliquota base in relazione alle esigenze di pareggio del bilancio ed aliquote ridotte per l'abitazione principale e per le abitazioni locate a “canoni concordati”, ai sensi dell'art. 2,

comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;

Ritenuto altresì di dover integrare la medesima parte del Regolamento relativa all'IMU, riportando, al fine di facilitare l'utenza nell'applicazione delle aliquote ridotte, quanto previsto dall'art.7 del vigente regolamento IMU, aggiungendo l'articolo di seguito indicato:

#### **Articolo 11 bis Modalità di presentazione delle comunicazioni**

1. Per usufruire dell'aliquota ridotta di cui al punto b) dell'art.11, prevista per le abitazioni locate, escluse le pertinenze, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, come previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 431/98 occorre che gli interessati presentino al Comune di Saluzzo - ufficio tributi, entro la prima scadenza di pagamento dell'imposta successiva alla stipula del contratto, copia del contratto di locazione. L'aliquota ridotta è applicata a partire dal mese di stipula del contratto di locazione, in base ai meccanismi generali di applicazione dell'imposta.
2. Per usufruire dell'aliquota ridotta di cui al punto c) dell'art. 11, i soggetti interessati devono presentare, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposite comunicazioni, attestanti i requisiti richiesti per ciascuna fattispecie, su modelli predisposti dal Comune.
3. Ciascuna comunicazione deve essere presentata entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione dell'aliquota prevista.
4. La comunicazione resa tardivamente non dà diritto all'applicazione retroattiva dell'agevolazione, mentre produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.

Richiamato altresì il comma 677 della citata legge 147/2013, come integrato dal comma 679 dell'art.1 della legge 190/2014, che prevede che il comune può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed al 6 per mille per l'abitazione principale;

Ritenuto pertanto, relativamente alla componente TASI:

- di confermare l'art. 47 del citato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplina le aliquote d'imposta, prevedendo senza variazioni rispetto al 2018, l'aliquota pari all'1 per mille per tutte le unità immobiliari ad eccezione

dell'aliquota pari al 3 per mille per le abitazioni principali ancora soggette al pagamento (categorie A1, A8 e relative pertinenze) e l'articolo 48 "Detrazioni";

- di modificare l'art. 49 indicando la destinazione dello stanziamento previsto in bilancio a titolo di TASI per l'anno 2019 pari a complessivi € 720.000,00 al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali:
  - servizi illuminazione pubblica € 410.000,00
  - servizio verde pubblico € 100.000,00
  - parte dei servizi culturali e servizi generali di amministrazione € 210.000,00;

Ritenuto infine di dover modificare la parte del Regolamento relativa alla componente TARI, in relazione alle nuove modalità e diverse frequenze nell'effettuazione del servizio di raccolta attivate a decorrere dal mese di novembre 2018, ed all'esigenza di avere a disposizione annualmente le dichiarazioni ISEE di chi usufruisce di agevolazioni, sia per la validità annuale delle stesse che per la necessità di trasmettere i dati all' INPS, modificando i seguenti articoli (in grassetto le parti da integrare e barrate le parti da togliere)

#### **Art. 28 - Riduzione per le utenze domestiche**

Comma 3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente richieste e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa domanda, che deve essere presentata su modello predisposto dall'Ufficio tributi entro il 31 marzo dell'anno per il quale si intende richiedere la riduzione.

~~Per usufruire della riduzione di cui alla lettera b), la domanda non dovrà essere ripresentata nel caso in cui la dichiarazione ISEE, presentata per l'anno precedente, prevedeva redditi da pensione tali da non determinare il venir meno le condizioni per fruire dell'agevolazione.~~

#### **Art. 29 - Riduzione per le utenze domestiche**

Comma 6 - La tariffa si applica in misura ridotta del 60% ai locali adibiti a magazzini e tettoie strumentali all'attività agricola collocati all'interno della zona perimetrata di cui all'allegata planimetria, su richiesta del contribuente, **ad eccezione di quelli collocati nella zona evidenziata col colore rosso ai quali si applica la riduzione del 40%.**

Art. 31 - Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

Comma 1- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa che nella parte variabile, in misura del 60% per le utenze poste al di fuori della zona perimetrata e **del 30% per le utenze poste nella zona evidenziata col colore rosso** di cui all'allegata planimetria, in relazione alle diverse modalità di svolgimento del servizio;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 17.12.2018;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica in data 12.12.2018;

Con voti favorevoli 10 contrari 6 (Quaglia, Rinaudo, Farina, Miretti, Contin, Andreis) su 16 presenti e n. 16 votanti, espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2019 quanto previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale – IUC, nella parte relativa all'IMU - capitolo 2, all'art.11– **Aliquote d'imposta:**

Articolo 11

### ALIQUOTE D'IMPOSTA

1. Al fine di rispettare il vincolo, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, per l'anno 2019, le aliquote dell'IMU sono determinate nelle seguenti misure:

a) 0,3% Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7).

b) 0,4% Abitazioni locate, escluse pertinenze, a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale.

c) 0,80% Abitazioni rientranti nelle seguenti fattispecie:

- abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;
- abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale;
- d) 0,80% Unità immobiliari censite nella categoria C/3 e C/4
- e) 0,90% Altre unità immobiliari ad accezione dei C/3 e C/4
- f) 0,90% Abitazione locata con contratti regolarmente registrati
- g) 0,96% Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra, comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili
- h) 0,76% Terreni agricoli
- i) 0,90% Aree edificabili
- l) 0,46% Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR. 24.7.1977 n. 616.

- 2) Di modificare il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale – IUC, nella parte relativa all'IMU - capitolo 2, riportando, al fine di facilitare l'utenza nell'applicazione delle aliquote ridotte, quanto previsto dall'art.7 del vigente regolamento IMU, aggiungendo l'articolo di seguito indicato:

**Articolo 11 bis** Modalità di presentazione delle comunicazioni

1. Per usufruire dell'aliquota ridotta di cui al punto b) dell'art.11, prevista per le abitazioni locata, escluse le pertinenze, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, come previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 431/98 occorre che gli interessati presentino al Comune di Saluzzo - ufficio tributi, entro la prima scadenza di pagamento dell'imposta successiva alla stipula del contratto, copia del contratto di locazione. L'aliquota ridotta è applicata a partire dal mese di stipula del contratto di locazione, in base ai meccanismi generali di applicazione dell'imposta.
2. Per usufruire dell'aliquota ridotta di cui al punto c) dell'art. 11, i soggetti interessati devono presentare, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposite comunicazioni, attestanti i requisiti richiesti per ciascuna fattispecie, su modelli predisposti dal Comune.



3. Ciascuna comunicazione deve essere presentata entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione dell'aliquota prevista.
  4. La comunicazione resa tardivamente non dà diritto all'applicazione retroattiva dell'agevolazione, mentre produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.
- 3) Di confermare quanto previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale – IUC, nella parte relativa alla TASI -art. 47 - **Aliquote** e articolo 48 - **Detrazioni** e di variare l'art. 49 - **Servizi indivisibili** - come segue:

#### **ART. 47**

##### **Aliquote**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio comunale può ridurre fino all'azzeramento, ovvero aumentare l'aliquota, nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. Le aliquote della TASI sono fissate nelle seguenti misure:

- 3,00 per mille per l'unità immobiliare posseduta (a titolo di proprietà o diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie) e contemporaneamente detenuta dal soggetto che la adibisce ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare così come definita ai fini IMU.

Gli immobili assimilati per legge o per regolamento all'abitazione principale ai fini IMU sono considerati tali anche ai fini TASI e quindi soggette al tributo. Le pertinenze dell'abitazione principale, così come definite ai fini IMU, sono soggette alla medesima aliquota.

- 1,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

#### **Art.48**

##### **Detrazioni**

1. E' istituita una detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze, per un importo pari ad euro 65,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Tale detrazione si applica esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo sia il proprietario degli immobili di cui al comma 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

3. E' prevista un'ulteriore detrazione per abitazione principale, pari ad euro 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a 20 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Tale detrazione spetta in parti uguali ad entrambi i genitori proprietari residenti, indipendentemente dalla quota di possesso.

Se il genitore proprietario residente è uno solo la detrazione spetta per intero, indipendentemente dalla quota di possesso.

La detrazione per figli spetta anche per gli affidatari purché residenti anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale.

#### **Art. 49**

##### **Servizi indivisibili**

1. Ai fini dell'applicazione della TASI, sono individuati i seguenti servizi indivisibili, ossia i servizi non individualizzabili che sono rivolti a tutta la collettività indistintamente e non si può misurare l'utilità per il singolo individuo: illuminazione pubblica, manutenzione patrimonio, verde pubblico e strade comunali, pubblica sicurezza e vigilanza, servizio di protezione civile, servizi socio- assistenziali, servizi culturali.

2. Per l'anno 2019 lo stanziamento previsto in bilancio a titolo di TASI, pari ad € 720.000,00 è diretto alla copertura di parte dei costi dei seguenti servizi indivisibili comunali:

- servizi illuminazione pubblica € 500.000,00
- servizio verde pubblico € 180.000,00
- parte dei servizi culturali e servizi generali di amministrazione € 210.000,00.

- 4) Di modificare la parte del Regolamento relativa alla componente TARI, in relazione alle nuove modalità e diverse frequenze nell' effettuazione del servizio di raccolta attivate a decorrere dal mese di novembre 2018, integrando come indicato in premessa, i seguenti articoli, che risultano:

**Art. 29**

**Riduzione per le utenze domestiche**

... omissis....

Comma 6. La tariffa si applica in misura ridotta del 60% ai locali adibiti a magazzini e tettoie strumentali all'attività agricola collocati all'interno della zona perimetrata di cui all'allegata planimetria, su richiesta del contribuente, ad eccezione di quelli collocati nella zona evidenziata col colore rosso ai quali si applica la riduzione del 40%.

... omissis....

**Art. 31**

**Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio**

... omissis....

Comma 1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa che nella parte variabile, in misura del 60% per le utenze poste al di fuori della zona perimetrata e del 30% per le utenze poste nella zona evidenziata col colore rosso di cui all'allegata planimetria, in relazione alle diverse modalità di svolgimento del servizio.

... omissis....

**Art. 28**

**Riduzione per le utenze domestiche**

... omissis....

Comma 3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente richieste e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa domanda, che deve essere presentata su modello predisposto dall'Ufficio tributi entro il 31 marzo dell'anno per il quale si intende richiedere la riduzione.

... omissis.... .

- 5) Di dare che la presente deliberazione verrà inviata per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale - Ministero Economia e Finanze.
  
- 6) Di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento in oggetto con la presente deliberazione hanno efficacia dal 01.01.2019, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448.

Quindi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli 11 contrari 5 (Rinaudo, Farina, Miretti, Contin, Andreis) su 16 presenti e n. 16 votanti, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
F.to Battisti geom. Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Salvai dott.ssa Silvia

---

---

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e cioè dal 26.02.2019 al 13.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Estremi di esecutività

Dichiarata immediatamente eseguibile il 20.12.2018 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, li

L'Istruttore Ufficio Segreteria

---